Bolzano . Milano . Roma



NEWSLETTER N. 12 - 2022

13 Settembre 2022 Pagina 1/4

IMPOSTE DIRETTE

DEDUZIONE DEL MAGGIOR VALORE RIVALUTATO DI MARCHI ED AVVIAMENTO

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che la deduzione ai fini IRES ed IRAP del maggior valore rivalutato delle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18, deve essere effettuata in misura non superiore a 1/50. Resta la possibilità di deduzione nella misura di 1/18 a condizione che sia versata un'imposta sostitutiva nella misura stabilita dall'art. 176, co. 2-ter, tuir.

A riguardo l'Agenzia ha chiarito che la disposizione si applica ai marchi, all'avviamento ed alle attività immateriali a vita utile indefinita la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento. Mentre non si applica alle altre attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% ex art. 103 tuir (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 46 del 2.8.2022).

RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO

La riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista ex art. 3 d.lgs. 127/2015 trova applicazione a

condizione che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore ad euro 500 siano effettuati con mezzi tracciabili. Ai fini della riduzione non rileva l'eventuale ricevimento di fatture cartacee (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 404 del 02.08.2022).

TRASFERTE DEI DIPENDENTI

Le indennità chilometriche erogate ai dipendenti per le trasferte svolte fuori dal Comune sede di lavoro a fronte delle spese di trasporto sostenute per l'utilizzo del proprio veicolo sono non imponibili se parametrate alle tabelle ACI.

Se dette indennità chilometriche sono invece "parametrate" ai costi del trasporto pubblico (biglietto aereo, bus, ecc.), le stesse sono:

- non imponibili se di importo pari o inferiore alle tabelle ACI:
- imponibili per l'importo eccedente le tabelle ACI (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 405 del 02.08.2022).

CFC ED ENTRY TAX

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle interazioni tra il regime CFC e la disciplina sulla cosiddetta entry-tax di cui all'art. 166-bis tuir in caso di società estera interessata da una operazione di fusione in entrata.



Bolzano . Milano . Roma

NEWSLETTER N. 12 - 2022

13 Settembre 2022 Pagina 2/4

Nel caso in cui la società estera si sia qualificata come CFC negli esercizi precedenti, le attività e passività in ingresso della società CFC devono assumere:

 a) in generale, i valori utilizzati ai fini della disciplina CFC alla fine dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza;

oppure

b) i valori stabiliti ai fini della entry-tax a condizione che ricorra l'esimente di cui all'art. 167, co. 5, tuir (ossia, la società estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) ovvero non siano integrate le condizioni richieste ai fini della CFC nell'ultimo esercizio rilevante ai fini CFC.

In caso di fusione effettuata nel secondo semestre dell'anno, ossia quando sia decorsa la maggior parte del periodo di imposta, le condizioni di cui alla precedente lett. b) devono essere verificate nel periodo stesso di effettuazione della fusione da cui consegue l'ingresso in Italia (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 408 del 04.08.2022).

TRANSIZIONE AL NUOVO REGIME DI PATENT BOX

In caso di opzione per il regime in autoliquidazione OD ex art. 4 d.l. 34/2019 espressa nella dichiarazione Modello SC 2021 (anno 2020), non è consentito scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6 d.l. 146/2021. In tal caso, si potrà continuare a fruire del vecchio Patent box in autoliquidazione OD fino alla sua naturale scadenza quinquennale, ossia fino al 2024, senza obbligo di esercitare anno per anno l'opzione OD.

Con riferimento, invece, ai nuovi beni immateriali acquisiti a partire dal 2021, si potrà esercitare - sussistendo i requisiti previsti dalla nuova disciplina - soltanto l'opzione per il nuovo Patent box (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 413 del 04.08.2022).

COMMERCIALITA' AI FINI PEX

Le attività finalizzate ad una valutazione della sostenibilità economica e dei ritorni dell'investimento consistente nell'affitto di un ramo aziendale non hanno carattere "preparatorio" dell'attivazione dell'impresa. Se quindi il ramo di azienda oggetto di affitto è nelle condizioni di poter tornare velocemente in attività, il mancato esercizio dell'attività fa venir meno il requisito della commercialità ai fini del regime di participation exemption (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 418 del 05.08.2022).

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUGLI EXTRAPROFITTI

Ai fini del calcolo della base imponibile del contributo straordinario sugli extraprofitti di cui all'art. 37 d.l. 21/2022 la possibilità di emendare i dati delle LIPE (in virtù del principio di simmetria invocato dalle Circolari 22/E e 25/E) presuppone la dimostrazione – da parte del contribuente - della correlazione, secondo criteri oggettivi e riscontrabili, tra operazioni passive territorialmente non rilevanti e operazioni attive del pari territorialmente non rilevanti (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 420 del 12.08.2022).

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI

il contributo percepito ex lege per il rilascio delle frequenze del digitale terrestre (a fronte della coattiva cessazione del diritto d'uso delle frequenze per la trasmissione dei programmi) configura una sopravvenienza attiva ex art. 88, co. 3, lett. b), tuir con la conseguenza che le somme in parola concorrono a formare il reddito (i) nell'esercizio in cui sono state incassate (ii) o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 427 del 12.08.2022).

www.hager-partners.it

Bolzano . Milano . Roma

NEWSLETTER N. 12 - 2022

13 Settembre 2022 Pagina 3/4

IVA

CANONI DI LOCAZIONE "A SCALETTA"

La pattuizione di canoni di locazione cosiddetti "a scaletta", ossia di canoni di importo variabile in aumento o in diminuzione in base a elementi predeterminati dalle parti - quali il fatturato oppure l'esecuzione da parte del conduttore dei lavori necessari a rendere l'immobile idoneo all'attività commerciale che verrà ivi svolta – configurano una permuta. Pertanto:

- il proprietario dell'immobile deve fatturare con IVA al conduttore l'intero importo del canone mensile di locazione originariamente pattuito (canone lordo);
- entro il momento di ricezione della fattura di cui al punto precedente, il conduttore è tenuto a fatturare al proprietario dell'immobile il vantaggio recato a quest'ultimo dai lavori di ristrutturazione eseguiti, applicando il regime IVA previsto per la tipologia di lavori effettuati (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 424 del 12.08.2022).

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Le prestazioni di servizi derivanti da un contratto di appalto per la realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune sono soggette ad IVA con aliquota ridotta nella misura del 10%, ex nn. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.p.r. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 402 del 02.08.2022).

TERRITORIALITA' DEI CORSI DI FORMAZIONE ON LINE

I corsi di formazione erogati in modalità on line a favore di committenti:

- soggetti passivi di imposta (B2B) sono territorialmente rilevanti nel paese del committente ex art. 7-ter d.p.r. 633/1972;
- soggetti non passivi (B2C) sono territorialmente rilevanti nel paese dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio (e non nel luogo di

stabilimento della società che eroga il servizio) (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 409 del 04.08.2022).

BOLLETTA DOGANALE

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla registrazione del cosiddetto "documento di cortesia" emesso dallo spedizioniere ed alla detrazione dell'IVA assolta in importazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 417 del 05.08.2022).

RIMBORSO IVA

Il soggetto UE che:

- ha acquistato beni in Italia con addebito dell'imposta da parte del fornitore nazionale e che ha avuto la disponibilità dei beni nel territorio nazionale,
- ha provveduto ad effettuare una cessione all'esportazione ex art.8, lett.b, d.p.r. 633/1972

ai fini del rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti, deve acquisire una partita IVA italiana con l'identificazione diretta ovvero nominare un proprio rappresentate fiscale ed attivare la procedura ordinaria di detrazione o rimborso (Cass. sent. n. 25789 del 1.9.2022)

IMPOSTE INDIRETTE

RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO

L'atto di risoluzione per mutuo consenso del contratto preliminare rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 28, co. 2, d.p.r. 131/1986 ed è soggetto ad imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione quali la restituzione della somma a suo tempo versata dalla promittente acquirente a titolo di "caparra confirmatoria (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 403 del 02.08.2022).

www.hager-partners.it



Bolzano . Milano . Roma

NEWSLETTER N. 12 - 2022

13 Settembre 2022 Pagina 4/4

www.hager-partners.it

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

